

STATUTO

Sezione I CONNOTATI

Articolo 1 Denominazione

1.01 È costituita la cooperativa denominata "COMUNITA' DI VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ed in sigla "COMUNITA' DI VENEZIA SCS".

Articolo 2 Sede

2.01 La società ha sede nel Comune di Venezia.
2.02 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente ovvero all'interno della Provincia in cui è situato tale Comune, e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 3 Durata

3.01 La Cooperativa ha durata fino al 2050 e può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Sezione II SCOPO OGGETTO

Articolo 4 Scopo sociale

4.01 La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inclusione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n. 381/91.

4.02 La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla inclusione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, ai giovani che si trovano in situazioni di bisogno.

4.03 La Cooperativa è retta dai principi della mutualità con esclusione di ogni finalità speculativa, secondo le norme di legge e sempre a tale scopo dovrà uniformare la propria organizzazione interna.



Handwritten signature or initials.

4.04 La mutualità principale si esplicita nel rapporto di lavoro, apporto principale che i soci cooperatori mettono a disposizione per la realizzazione dello scopo sociale.

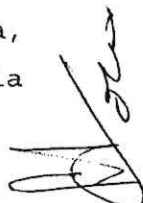
4.05 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 5 Oggetto sociale

5.01 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge la promozione, realizzazione e gestione dei servizi sociali di natura educativa-assistenziale-terapeutica volti ad intervenire sulle cause di ordine economico sociale, psicologico, familiare e relazionale che determinano nella persona situazioni di bisogno, disagio psicofisico e fenomeni di disadattamento e di emarginazione negli ambiti divita, di studio e di lavoro. La cooperativa si propone di attuare una rete di attività terapeutiche e assistenziali finalizzate al miglioramento della qualità della vita, promuovendo occasioni di solidarietà umana e civile ed in particolare attuando specifici interventi comprendenti la gestione di strutture residenziali o meno ed ogni idonea iniziativa o progetto utile alla prevenzione, terapia e risocializzazione della persona in condizioni di sofferenza personale e di disagio psicosociale; inoltre la cooperativa ha oggetto la promozione di interventi, formativi, educativi, ricreativi e culturali.

5.02 -La cooperativa può dunque gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di promozione della salute e tutela della salute mentale e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali terapeutico riabilitativi, educativi di accoglienza e socializzazione;
- gruppi e appartamenti protetti, comunità alloggio;
- servizi territoriali e domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la



famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza o mediante servizi informatici di teleassistenza e telemedicina;

- attività di formazione (inclusa la formazione continua in sanità, ovvero Educazione Continua in Medicina, ovvero in materie rientranti in simile oggetto pur sotto ulteriori denominazioni) e consulenza rivolti ad enti pubblici e/o privati, aziende, università;

- interventi formativi per operatori sociali docenti, studenti e loro familiari delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

- attività di tirocinio in convenzione con Università e scuole di specializzazione pubbliche e private servizio civile universale;

- attività e servizi terapeutici, con l'impiego di personale e/o professionisti abilitati;

- attività e servizi ricreativi ed educativi;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e sensibilizzazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone fragili e svantaggiate e in condizioni di vulnerabilità e affermazione dei loro diritti;

- elaborazione progettuale e gestione di progetti e bandi comunitari internazionali, nazionali, regionali e locali nei settori della sanità e del sociale nella loro più ampia accezione;

5.03 Per realizzare gli obiettivi di cui sopra, la società cooperativa potrà anche attuare attività di formazione professionale mirate al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con le problematiche sopra riferite. La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di consulenza e ricerca scientifica, in proprio o in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche o private in particolare con gli enti del terzo settore e mantenere rapporti con le Associazioni, Società

scientifiche, Fondazioni ed enti vari nonché promuovere attività di carattere sociale e di formazione culturale come congressi, conferenza scientifiche e divulgative, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e curare la pubblicazione di materiale informativo e documentale che abbia attinenza con le finalità statutarie, anche mediante la pubblicazione di riviste periodiche, di monografie e testi specialistici.

5.04 La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività similare, complementare o comunque connessa od affine a quelle sopra indicate, nonché compiere, in via non principale, ma sporadica ed eventuale, operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale, e comunque, sia indirettamente che direttamente, risultino attinenti al medesimo, nonché fral'altro, per sola indicazione esemplificativa ma non esaustiva:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato e comunque mai nei confronti del pubblico;
- b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per



la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

5.05 La Cooperativa potrà, inoltre, aderire ad organizzazioni cooperativistiche che ne assumeranno la tutela a norma di legge. La relativa decisione è demandata all'Organo di Amministrazione. La Cooperativa potrà aderire ad organizzazioni sindacali di categoria

5.06 La Cooperativa infine potrà avvalersi di tutte le provvidenze messe in atto da Enti locali, dallo Stato e dalla Unione Europea ed utilizzare le prestazioni degli organismi finanziari di questi Enti o da essi controllati.

5.07 La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. Nonché sottoscrivere contratti di rete ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 5 del 10/02/2009.

Articolo 6 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

6.01 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

6.02 Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right margin. To its left, there is a faint, circular official stamp, partially obscured by the signature.

della cooperazione.

6.03 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Sezione III SOCI

Articolo 7 Categorie di soci

7.01 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.02 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie diseguito indicate.

Articolo 8 Soci cooperatori ordinari

8.01 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) capacità di svolgere i lavori costituenti l'oggetto sociale della cooperativa;
- c) abilitazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori loro affidati.

8.02 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche (pubbliche o private, tra le cui finalità sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali) e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

8.03 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con la cooperativa.

Articolo 9 Categoria speciale di soci cooperatori

9.01 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti

previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci
cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al
precedente articolo

8.01 in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

9.02 I soci ammessi alla categoria speciale non possono
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori.

9.03 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1,
l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei
soci speciali coloro che debbano completare o integrare la
loro formazione professionale in ragione del perseguimento
degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le
strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

9.04 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1,
l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei
soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,
ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi
sociali ed economici, in coerenza con le strategie di
medio e lungo periodo della cooperativa.

9.05 La delibera di ammissione dell'organo
amministrativo, in conformità con quanto previsto da
apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento
del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si
articolano le fasi di formazione professionale o di
inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale
deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

9.06 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,
previsto dall'Articolo 26, anche in misura inferiore ai
soci ordinari, in relazione ai costi di formazione
professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

9.07 Il socio appartenente alla categoria speciale ha
diritto di voto solo nelle deliberazioni relative
all'approvazione del bilancio e non può rappresentare



Handwritten signature and initials on the right margin.

altri soci.

9.08 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

9.09 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

9.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.

18.01 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

9.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19.01 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione:
l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

9.12 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

9.13 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che

deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'Articolo 8 del presente statuto.

9.14 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 10 Soci volontari

10.01 Possono assumere la qualifica di soci volontari coloro che intendono prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

10.02 Ai soci volontari si applica la disciplina prevista dall'articolo 2 della Legge 381/1991 e successive modifiche.

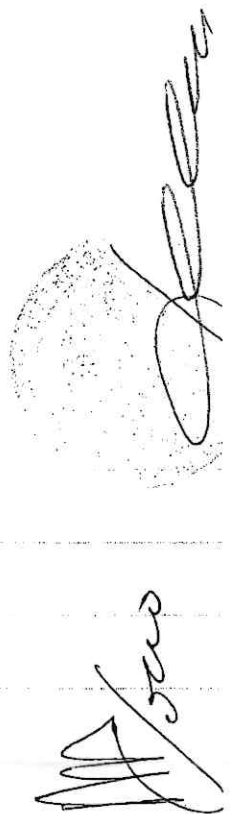
Articolo 11 Soci sovventori

11.01 Possono acquistare la qualifica di soci anche i sovventori, (persone fisiche o giuridiche) così definiti ai sensi dell'art.4 della Legge 59 del 1992 e successive modificazioni.

11.02 Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

11.03 Al socio sovventore spetta qualora il numero dei soci lo consenta ed entro i limiti fissati dalla legge per il totale dei voti a questa speciale categoria più di un voto e precisamente:

- 1 voto per conferimento non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- 2 voti per conferimento superiore al precedente ma non ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);
- 3 voti per conferimento superiore al precedente ma non ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- 4 voti per conferimento superiore al precedente ma non ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero);
- 5 voti per conferimento superiore a tale ultima misura.

A handwritten signature in dark ink is written vertically along the right margin. To its left, there is a faint, circular official stamp, likely from a notary or legal office, which is partially obscured by the signature.

Articolo 12 Domanda di ammissione

12.01 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

12.02 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- f) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

12.03 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente Articolo 8.

12.04 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

12.05 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

12.06 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

12.07 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

12.08 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 13 Conferimenti e azioni dei soci cooperatori

13.01 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge.

13.02 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero).

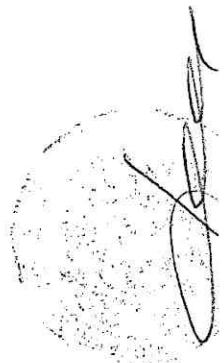
13.03 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

13.04 Le quote sottoscritte ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate anche a rate nei modi e nei tempi stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 14 Vincoli sulle quote e loro alienazione

14.01 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

14.02 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente Articolo 12. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere

A circular stamp, likely an official seal, with a signature written over it in dark ink.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Sano'.

effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

14.03 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 15 Obblighi del socio

15.01 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

15.02 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 16 Diritti dei soci

16.01 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

16.02 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci) gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il

libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un ~~pa~~ di sua fiducia.

16.03 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 17 Perdita della qualità di socio

17.01 La qualità di socio persona si perde:

- per recesso,
- per esclusione,
- per fallimento
- per causa di morte (se persona fisica).
- per scioglimento o liquidazione (se persona giuridica).

Articolo 18 Recesso del socio

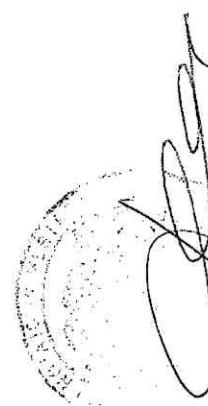
18.01 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) al quale sia stata respinta la domanda di cessione della quota sociale ad un terzo.

18.02 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diversamente una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

18.03 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

18.04 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible on the right side of the page. Overlaid on it is a handwritten signature in dark ink.A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano imotivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

18.05 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

18.06 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

18.07 Il recesso non può essere parziale.

Articolo 19 Esclusione

19.01 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commette atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del codice civile;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci.

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa ovvero altre fattispecie - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro;

19.02 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

19.03 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di esclusione.

19.04 L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e/o non sia più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossibilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro.

Articolo 20 Morte del socio

20.01 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo Articolo 21.

20.02 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

20.03 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

20.04 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente Articolo 12. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'Articolo 21.

20.05 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'Articolo 12.

20.06 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'Articolo 21.

Articolo 21 Liquidazione

21.01 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. Articolo 25, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,

diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

21.02 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

21.03 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un terminemassimo di cinque anni.

21.04 In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai socicooperatori.

Articolo 22 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

22.01 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote infavore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

22.02 I soci esclusi per i motivi indicati nell'Articolo 19, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

22.03 La Cooperativa può compensare il debito derivante

Handwritten signature and initials on the right margin, possibly reading 'M. G.' or similar.

dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

22.04 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

22.05 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

22.06 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Sezione IV PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23 Patrimonio sociale

23.01 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di cui all'Articolo 25 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'Articolo

21 precedente;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Articolo 13

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o

prevista per legge.

23.02 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nell'ambito delle quote sottoscritte.

23.03 Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 Bilancio di esercizio

24.01 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.02 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.03 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.04 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 25 Destinazione degli utili

25.01 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge

31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'Articolo 23.

Articolo 26 Ristorni

26.01 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

26.02 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

26.03 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Sezione V OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Articolo 27 Obbligazioni

27.01 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea

straordinaria.

27.02 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

27.03 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 28 Strumenti finanziari non partecipativi

28.01 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

28.02 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

28.03 In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

28.04 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Sezione VI ASSEMBLEA

Articolo 29 Qualificazione

29.01 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 30 Assemblea Ordinaria

30.01 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina degli Amministratori;
- c) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- g) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 31 Assemblea Straordinaria

31.01 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 43.02 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

31.02 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 43.02 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia

Articolo 32 Convocazione dell'assemblea

32.01 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 24.02.

32.02 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le

volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

32.03 In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

32.04 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

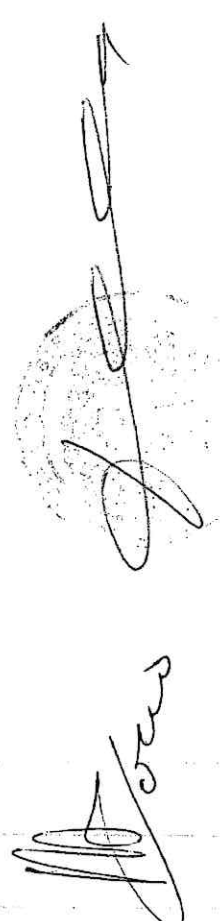
32.05 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, all'interno della provincia.

32.06 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

32.07 Alternativamente al metodo di convocazione previsto dal comma precedente l'Assemblea sarà validamente convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione, sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su uno dei seguenti quotidiani: Il Gazzettino, La Nuova Venezia.

32.08 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 33 Assemblee di seconda e ulteriore

A handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a company or official seal, though the details are not clearly legible.

convocazione

33.01 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed un'ulteriore convocazione qualora anche la seconda convocazione andasse deserta.

33.02 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

33.03 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 34 Assemblea totalitaria

34.01 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

34.02 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 35 Assemblea ordinaria:

determinazione dei quorum

35.01 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

35.02 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata più di un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

35.03 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza

assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli
oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 36 Assemblea straordinaria:

determinazione dei quorum

36.01 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è
regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati oltre quattro quinti dei voti dei soci
aventi diritto al voto.

36.02 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria
è regolarmente costituita quando sia presente o
rappresentata la metà dei voti dei soci aventi diritto al
voto.

36.03 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in
ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza
assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli
oggetti posti all'ordine del giorno.

36.04 Restano salve le maggiori percentuali
obbligatorie per legge in casi specifici.

Articolo 37 Diritto di voto

37.01 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che
risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90
giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote
sottoscritte.

37.02 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un
solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua
partecipazione.

37.03 I soci sovventori esercitano il diritto di voto
nei limiti previsti dalla legge.

**Articolo 38 Rappresentanza del socio in
assemblea: le deleghe**

38.01 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i
soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al
voto, appartenente alla medesima categoria di socio
cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono

dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

38.02 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

38.03 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

38.04 La stessa persona non può rappresentare più di tre altri soci.

38.05 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Articolo 39 Presidente e segretario dell'assemblea

39.01 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

39.02 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

39.03 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

39.04 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli

aventi diritto al voto.

39.05 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

39.06 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

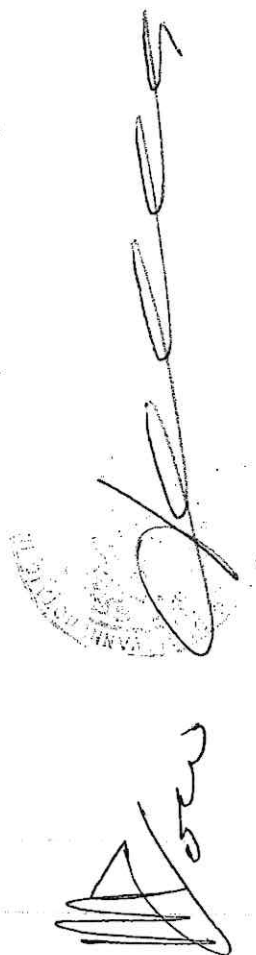
39.07 Gli estratti dei verbali sono autenticati, ad ogni effetto di legge, dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 40 Procedimento assembleare e modalità di voto

40.01 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

40.02 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

40.03 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati,

A vertical handwritten signature is present on the right side of the page. Below it, there is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain the text "SOCIETA' ITALIANA".

e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 41 Annullamento delle deliberazioni assembleari

41.01 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

41.02 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

Sezione VII AMMINISTRAZIONE

Articolo 42 Composizione dell'organo

amministrativo

42.01 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, secondo le deliberazioni dell'assemblea, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

42.02 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

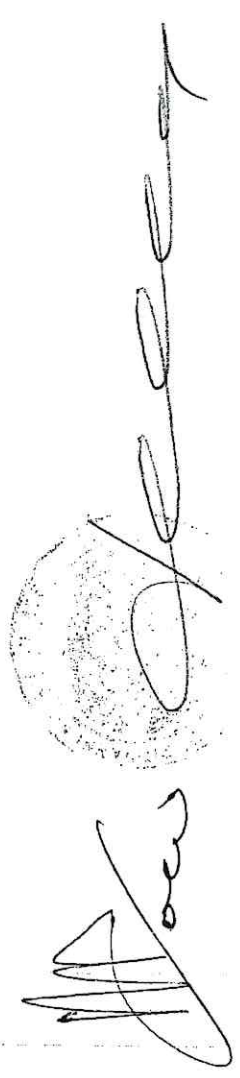
42.03 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

42.04 Non possono essere eletti Amministratori coloro che ricoprono tale carica in più di altre dieci società di capitali, escluse quelle collegate o controllate o comunque consociate della Cooperativa.

42.05 La cooperativa assume a proprio carico l'eventuale onere delle sanzioni derivanti da violazioni tributarie e/o amministrative di cui ciascun Amministratore dovesse risultare responsabile in adempimento del proprio mandato, così come di ogni debito derivante da violazioni commesse dallo stesso senza dolo o colpa grave, ed anche per quelle infrazioni eventualmente da lui commesse che non abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento di un tributo, con rinuncia ad ogni azione di regresso; nonché assume ugualmente a carico della Cooperativa le spese legali e gli oneri sostenuti derivanti dall'esecuzione provvisoria di sentenze, con l'esclusione delle ipotesi in cui il dolo ovvero la colpa grave siano accertati con sentenza passata in giudicato ovvero i fatti siano palesemente commessi a danno della cooperativa.

Articolo 43 Competenze e poteri dell'organo amministrativo

43.01 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni

A handwritten signature in dark ink is written vertically along the right margin. Below the signature is a circular stamp, possibly a company seal, which is partially obscured by the signature and appears to contain some illegible text or a logo.

necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, avendo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso.

43.02 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune della provincia;
- f) l'acquisto o il rimborso di quote della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
- g) l'ammissione di nuovi soci;
- h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- i) l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;
- j) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- k) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Articolo 44 Presidente del consiglio di amministrazione

44.01 Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente, ed un vicepresidente.

44.02 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

44.03 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

44.04 In caso di assenza o di impedimenti del Presidente tutte le sue funzioni passano al vicepresidente, la cui firma è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 45 Organi delegati

45.01 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un ~~m~~di due ad un massimo di tre membri.

45.02 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organidelegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

45.03 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo ed di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

45.04 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

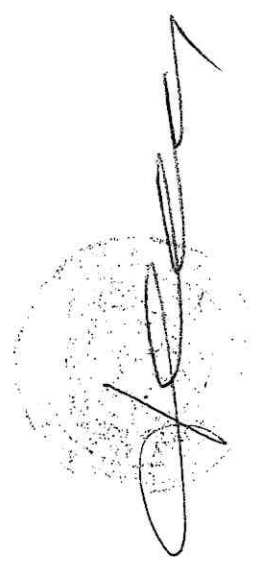
45.05 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché le operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

45.06 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 46 Convocazioni e deliberazioni

46.01 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

46.02 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

A handwritten signature in dark ink, written vertically, is positioned next to a faint, circular official stamp.A handwritten signature in dark ink, written vertically, is located at the bottom right of the page.

46.03 Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

46.04 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

46.05 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

46.06 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

46.07 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

46.08 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio, video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

46.09 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

46.10 Gli estratti dei verbali sono autenticati, ad ogni effetto di legge, dal Presidente e dal Segretario

Articolo 47 Rappresentanza

47.01 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti, gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente e gli Amministratore Delegati, perciò, sono autorizzati a

riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

47.02 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

47.03 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

47.04 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma fa fede per attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

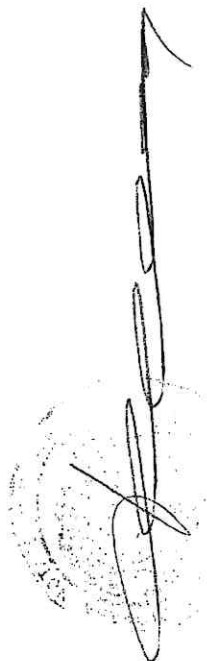
47.05 Il Presidente ovvero il Consiglio, mediante apposita delibera, possono conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 48 Integrazione del Consiglio

48.01 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

48.02 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

48.03 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio

A handwritten signature in dark ink, written vertically, next to a circular stamp that is mostly illegible but appears to contain some text and a central emblem.A handwritten signature in dark ink, written horizontally, consisting of stylized, overlapping letters.

sindacale, ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

48.04 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore

Articolo 49 Compensi agli Amministratori

49.01 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

49.02 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

49.03 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

49.04 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Sezione VIII ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 50 Nomina e requisiti

50.01 Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o comunque istituito dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

50.02 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

50.03 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica.

50.04 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

50.05 La retribuzione dei sindaci sarà determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 51 Funzioni e poteri

51.01 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

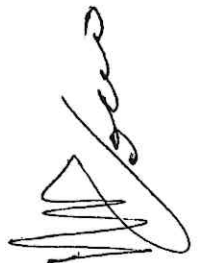
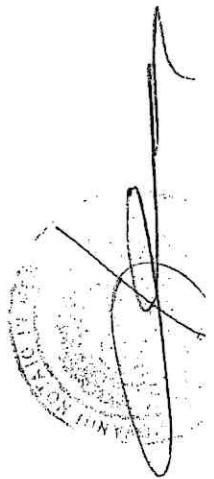
51.02 Il collegio sindacale opera a norma di legge.

51.03 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma c.c.; salvo che l'assemblea ordinaria non deliberi di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

51.04 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

51.05 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla



discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 52 Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa o fra i soci stessi in ordine all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti e che non fosse stato possibile risolvere con accordo tra le parti, sarà rimessa ad un arbitro la cui nomina spetta al presidente del Consorzio per la Cooperazione Sociale EUROVENEZIA; ed in caso di sua assenza od impossibilità o rifiuto al presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 53 Direttori

53.01 In relazione allo sviluppo delle attività sociali, l'Organo di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di Direttori, scelti anche fra i non soci, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori, progetti o iniziative.

Articolo 54 Scioglimento e liquidazione

54.01 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

54.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta

giorni dal loro verificarsi.

54.03 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

54.04 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

Articolo 55 Regolamenti

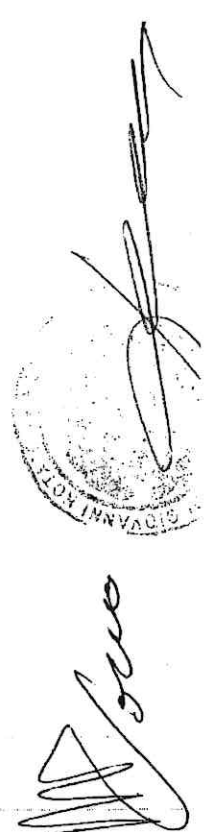
55.01 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

55.02 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri dei Direttori, se nominati, l'ordinamento e le mansioni di Comitati Tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei soci lavoratori.

Articolo 56 Rinvio

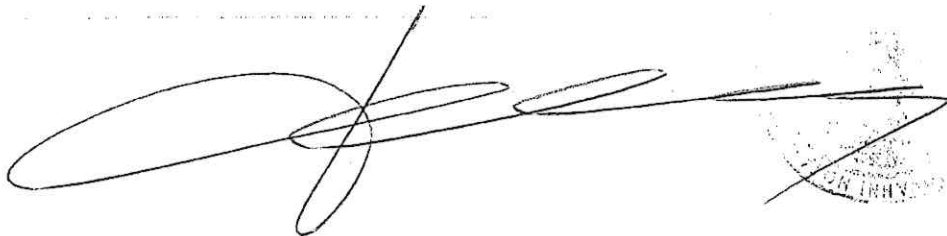
56.01 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

56.02 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società

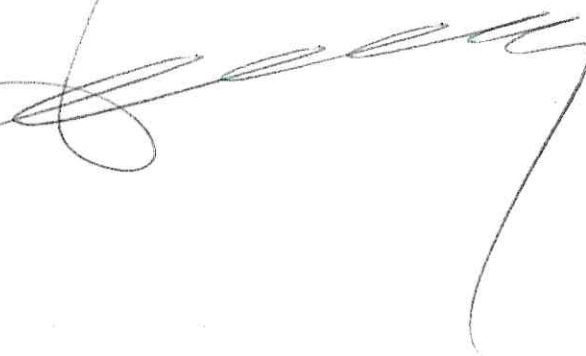
A handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the text "COOPERATIVA" and some other illegible markings.

cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Roberto

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Copia conforme all'originale
Consiste di fogli 40 e si rilascia, in
due esemplari, per gli usi consentiti.
L. 9 GEN. 2023

A large, stylized handwritten signature in black ink, similar in style to the one above, with multiple loops and a long horizontal stroke.